

Legge 40/2004 sulla Fecondazione Assistita

Sandra Santucci, Medico Genetista, Genetica Medica Interdistrettuale,
Dipartimento di Cure Primarie dell'Azienda Usl di Modena

Nel febbraio del 2004 il Parlamento italiano ha approvato la prima legge del nostro paese per regolamentare la fecondazione assistita.

Nella Legge viene definito il significato di fecondazione assistita (chiamata tecnicamente PMA – Procreazione Medicalmente Assistita) intesa come la pratica medica atta a "favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall'infertilità umana qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità.

L'accesso alla fecondazione assistita è consentito alle **coppie** maggiorenni **sterili** di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

L'infertilità o la sterilità della coppia devono essere certificate dal medico.

E' vietato l'accesso alla fecondazione assistita a single, coppie omosessuali, donne in età avanzata (non viene, tuttavia, precisata l'età fertile).

Nella Legge sono enunciati divieti che riguardano:

- Il congelamento degli embrioni : l'articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni allo scopo di ridurre il sovrannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione, o in caso di rischi per la salute della donna.
- La fecondazione eterologa (non è quindi ammessa a fecondazione con il ricorso a ovulo o seme provenienti da donatori esterni alla coppia)
- La fecondazione post-mortem (del padre).
- La clonazione e sperimentazione sull'embrione : la legge 40 sancisce il divieto di sperimentazione sugli embrioni , ammessa solo se finalizzata alla tutela della sua salute e al suo sviluppo, e la clonazione umana.

I limiti imposti dalla Legge impone riguardano :

- Il numero massimo di embrioni impiantabili. L'art. 14 al comma 2 afferma che non può essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario a un unico impianto, cioè tre al massimo, e tutti gli embrioni prodotti devono essere impiantati in utero.
- La possibilità di analisi pre-impianto. Viene ammessa solo l'indagine osservazionale dell'embrione, da cui non è possibile desumere eventuali anomalie genetiche o cromosomiche.

Alcuni dei limiti e divieti imposti, tuttavia, sono stati messi in discussione a seguito di alcune sentenze della Corte Costituzionale, tra questi:

- il divieto di produrre e impiantare più di tre embrioni. Il divieto è stato rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009, nella quale viene dichiarato incostituzionale il limite di tre embrioni previsto dal comma 2 dell'art.14. In sostanza il medico potrà tenere conto della salute della donna e in base a questo ottenere il numero di embrioni che ritiene necessario

- il divieto di congelamento degli embrioni, rimosso con sentenza della Corte Costituzionale 151/2009. La consulta, sempre nel 2009, in effetti si è pronunciata contro l'obbligo del trasferimento, unico e contemporaneo, di tutti gli embrioni fecondati in numero comunque non superiore a tre, quindi in realtà è possibile congelare quelli prodotti in sovrannumero, ma non impiantati

- il divieto di diagnosi preimpianto rimosso con sentenza del Tar Lazio nel 2008.

Per quanto riguarda il divieto di diagnosi preimpianto nelle coppie fertili, ma a rischio di trasmissione di patologie genetiche in cui uno dei genitori risulti affetto o in quanto coppie portatrici, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lo ha dichiarato illegittimo nel 2011.

Se si confronta la legislazione italiana sulla Fecondazione Assistita con quella esistente in Europa essa si diversifica in diversi aspetti. Nella maggior parte dei Paesi Europei non vi è limite al numero di oociti, è consentito il congelamento degli embrioni (in alcuni paesi viene stabilito un numero variabile di anni che va dai 5 della Danimarca ai 15 del Belgio).

Sono consentite la diagnosi preimpianto (ad eccezione dell'Irlanda), l'ovodonazione (tranne in Germania e Svizzera) e in tutti i Paesi la donazione del seme.

Per quanto riguarda la donazione degli embrioni non tutti i Paesi si sono espressi (non è ammessa in Belgio, Danimarca, Svezia, Svizzera) e per quanto riguarda la maternità surrogata, nei Paesi che si sono pronunciati a questo proposito, non è ammessa.